



Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, per la copertura dei costi degli incarichi didattici presso la Scuola di medicina e chirurgia interateneo con sede a Trento.

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Trento (di seguito anche UniTrento), l'Università di Verona (di seguito anche UniVerona) e la Provincia autonoma di Trento (di seguito anche PAT) collaborano nella gestione dei corsi di laurea per le professioni sanitarie in attuazione del relativo Protocollo d'intesa che è stato rinnovato per i tre aa.aa. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- UniTrento in collaborazione con UniVerona, Ateneo partner, ha attivato per l'a.a. 2020/2021 per nr. 60 studenti il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e Chirurgia (di seguito anche CdS LM-41), mediante sottoscrizione della Convenzione per l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41);
- la PAT, con deliberazione di Giunta dd. 21.2.2020 n. 258, ha espresso parere favorevole all'attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/21, del CdS LM-41, corso di studio interateneo tra UniTrento e UniVerona, rinviando all'Atto di indirizzo la pianificazione degli interventi e delle risorse necessarie;
- UniTrento e UniVerona hanno sottoscritto in data 14.07.2020 l'Accordo Federativo ai sensi dell'art. 3 della L. 240/2010, finalizzato a regolare forme e modalità di collaborazione tra le Parti nella istituenda Scuola di Medicina e Chirurgia con sede amministrativa presso UniTrento;
- la PAT, in un'ottica di concreta collaborazione con UniTrento e con UniVerona, da sempre operante in sinergia con il Sistema Sanitario Provinciale per la gestione dei corsi di studio in ambito medico-sanitario, intende supportare economicamente l'insediamento ed il consolidamento del CdS LM-41 attivato a decorrere dall'a.a. 2020/21, mettendo a disposizione degli Atenei un finanziamento finalizzato anche alla copertura di posti di professore e di ricercatore, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito anche APSS);
- la PAT ha approvato in data 18.9.2020 l'Atto di indirizzo per l'Università e la ricerca di cui all'art. 2 della LP 29/1993, con cui vengono pianificati gli interventi e le risorse necessarie per l'attivazione e messa a regime del CdS LM-41 e le modalità di compartecipazione della Provincia e dell'Ateneo;
- preso atto che l'Atto di indirizzo approvato il 19.9.2020 prevede la possibilità di reclutare personale docente e ricercatore a sostegno del CdS LM-41 solo a decorrere dal 2023;
- in conformità a quanto previsto nel documento di progetto inviato al MUR per l'accreditamento della sede, l'Università di Trento ha istituito il CISMED - Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche, struttura accademica di area medico-sanitaria finalizzata alla quale afferisce progressivamente il personale accademico a sostegno della Scuola di Medicina e chirurgia;



- visto il DM 14.07.2020 n. 358 con cui il Ministero Università e Ricerca decreta l'accreditamento iniziale del CdS LM-41 presso l'Università di Trento, con contestuale accreditamento dell'Ateneo quale sede di medicina;
- viste le "Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR ai fini dell'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio per l'a.a. 2020/2021", approvate dal Consiglio direttivo dell'ANVUR in data 20 febbraio 2020, che prevedono che, in relazione all'accreditamento dei nuovi corsi di studio in Medicina e chirurgia, sia predisposto "entro il 3° anno di avvio del corso di studio, lo schema di convenzione tra Università e Regione per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario" di cui al D. lgs. 517 del 21.12.1999;
- preso atto dell'esigenza di avviare l'integrazione delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali connesse alla Scuola di Medicina e chirurgia di Trento, realizzate dalla nuova struttura accademica di area medico-sanitaria dell'Università di Trento e dai quattro Dipartimenti di area medica dell'Università di Verona coinvolti e di procedere al reclutamento di docenti nell'ambito della prevista convenzione prima del completamento del 3° anno di avvio del CdS LM-41;
- visto l'Accordo Quadro per l'attivazione della Scuola di Medicina e Chirurgia interateneo con sede a Trento, stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Verona sottoscritto in data 12.2.2021;
- visto in particolare l'art. 6 comma 1 lett. b) del citato Accordo Quadro, che prevede che a valere sulle risorse riconosciute all'Università di Trento da parte della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 5, co. 3 lettera a) del medesimo Accordo, UniTrento e UniVerona potranno stipulare apposite convenzioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione di incarichi didattici a docenti di UniVerona e dalle relative spese di mobilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Trento (di seguito "UniTrento"), con sede legale in Trento (TN), Via Calepina n. 14, C.F e P.IVA n. 00340520220, in persona del Rettore *pro tempore*, prof. Flavio Deflorian

L'Università degli Studi di Verona (di seguito "UniVerona"), con sede legale a Verona (VR), via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, in persona del Rettore *pro-tempore*, Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere del.....

di seguito denominate anche "le Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra le UniVerona e UniTrento per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione di incarichi didattici a docenti di UniVerona e dalle relative spese di mobilità relativamente al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e Chirurgia.
2. Il corso di laurea di cui al presente Protocollo d'intesa è inserito nell'offerta formativa di UniVerona e di UniTrento ed è coordinato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia interateneo.

Art. 3 – Attività didattica

1. L'Università di Verona e l'Università di Trento assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico del corso di studio, mediante il proprio personale docente, nonché il personale dipendente dell'A.P.S.S. provinciale e del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Le Parti, su proposta della Scuola di Medicina e Chirurgia interateneo, sentito il Consiglio del corso di studio, determinano l'elenco degli insegnamenti del Regolamento didattico da affidare al personale docente universitario, al personale dipendente dell'A.P.S.S., del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, e le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.
3. Le Parti assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico mediante il proprio corpo docente e attraverso l'impiego, di norma, di personale esperto, dipendente dalle strutture del Servizio sanitario provinciale, del Servizio sanitario nazionale o di altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. L'affidamento degli incarichi di docenza viene conferito da UniVerona e da UniTrento ciascuno per i propri docenti, relativamente al corso interateneo.
4. UniTrento provvede, previa emanazione di avvisi di selezione, alla stipula dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 ai dipendenti dell'A.P.S.S. di Trento, del Servizio Sanitario Nazionale e degli esperti esterni, nonché al relativo pagamento dei compensi.

Articolo 4 - Strutture e personale delle Università

1. Le Parti assicurano i requisiti di docenza previsti dalla disciplina di riferimento.
2. UniTrento:



- mette a disposizione, per i corsi interateneo, le proprie strutture didattiche, di laboratorio e di ricerca;
- garantisce l'orientamento e pubblicizzazione del corso di studio;
- assicura l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche tecnico-pratiche previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio,
- provvede al pagamento degli incarichi di docenza, necessari al conseguimento della laurea e che prevedano l'acquisizione di CFU da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ai ricercatori universitari dell'Università di Trento e ai soggetti esterni.

3. UniVerona:

- provvede al pagamento degli incarichi di docenza, necessari al conseguimento della laurea e che prevedano l'acquisizione di CFU da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ai ricercatori universitari dell'Università di Verona o all'attribuzione di fondi di ricerca, previa richiesta del docente, per un importo corrispondente al compenso comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro

Articolo 5 – Copertura degli oneri per incarichi didattici

1. Per la realizzazione del corso di laurea, l'Università di Trento si impegna a garantire all'Università di Verona:

- a) il trasferimento annuale di una somma pari al costo di tutte le ore di docenza effettivamente erogata dai professori e ricercatori universitari dell'Università di Verona;
- b) il rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici o auto propria, come disciplinato dalle disposizioni regolamentari di UniVerona per lo svolgimento di lezioni, ricevimenti ed esami presso le sedi didattiche di Trento.

2. Il compenso lordo orario dell'attività di docenza, è definito di comune accordo tra le Università di Verona e di Trento negli importi di seguito indicati:

- docente universitario e docente esterno a contratto non del S.S.N.: € 85,00
- docente esterno a contratto dipendente A.P.S.S. Trento o del S.S.N.: € 70,00 se dirigente o € 61,97 se appartenente al comparto;

Eventuali modifiche degli importi dovranno essere concordate dalle parti contraenti e non potranno avere valore retroattivo.

In applicazione del *“Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari”* dell'Università di Verona:

- ai professori a tempo pieno possono essere corrisposti eventuali compensi esclusivamente per le ore eccedenti la soglia delle 120 ore annue di didattica frontale, a titolo di incentivazione delle attività didattiche, considerate nel complesso delle sedi e delle ore annuali svolte;
- ai Ricercatori di ruolo possono essere corrisposti compensi per tutte le ore di lezione effettuate.



L'elenco dei docenti e ricercatori beneficiari verrà fornito annualmente dall'Ateneo di Verona

3. L'incarico di docenza contempla la disponibilità al ricevimento degli studenti e la gestione e presenza agli appelli di esame
4. E' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate o l'eventuale indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo medio di un litro di benzina secondo i parametri pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
5. L'Università di Verona entro il 15 settembre di ogni anno, inoltra all'Università di Trento l'elenco dei docenti incaricati, e per ognuno l'importo lordo previsto e la stima degli oneri a carico dell'Università. L'Università di Trento si impegna a trasferire all'Università di Verona, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti. L'Università di Verona dovrà quindi presentare apposito rendiconto all'Università di Trento, per il relativo rimborso dell'attività effettivamente svolta (rimanente 50%) entro il 30 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 6 - Durata

1. Il presente Protocollo si applica all'offerta didattica a decorrere dall'a.a. 2020/21 e fino all'a.a. 2022/23.
2. E' prevista la possibilità di rinnovo mediante scambio di note fra le Parti da espletare entro il 30.06.2023, ivi individuando la relativa durata.

Articolo 7 - Registrazione

1. L'Università di Trento provvederà a pagare in modalità virtuale gli oneri relativi all'imposta di bollo, dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di dipendenti e collaboratori, scambiati o raccolti per la stipula della presente convenzione ed in esecuzione della stessa, saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, delle Parti, la cui mansione lo preveda espressamente, come tali istruiti in tal senso ex art. 29 del Regolamento.
3. Le parti si riservano di definire in un separato accordo di contitolarità i rispettivi compiti e responsabilità in merito al trattamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati ed alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.



Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente

Data _____

per l'Università degli Studi di Verona
il Rettore
prof. Pier Francesco Nocini

per l'Università degli Studi di Trento
il Rettore
prof. Flavio Deflorian
